DELIBERAZIONE N. 76

CONSIGLIO N. 10 DI DATA 30/10/2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE INTEGRATIVA PER L'ESTENSIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREA SCIENCE PARK E GOAP ALL'ISTITUTO - NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Massimiliano Ciarrocchi	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella	X	
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Massimo Galiero	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Roberta Cecovini

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del 29 aprile 2024, n. 39, con cui il Consiglio di Amministrazione adottava il testo dell'accordo di collaborazione tra Area Science Park e l'Associazione GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti – Ente del terzo settore per la realizzazione di azioni concrete per il riconoscimento e il contrasto di ogni forma di violenza, da attuare in favore del personale dell'Ente e di quello operante nei Campus di Padriciano e di Basovizza, nonché del personale degli enti e delle istituzioni che vorranno aderire all'atto convenzionale stesso;

DATO ATTO che il suddetto accordo, sottoscritto in data 10 maggio 2024:

- ha a oggetto:
 a) l'organizzazione di incontri informativi/formativi finalizzati al riconoscimento delle varie forme di violenza, al rispetto del genere, alla rimozione delle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche per contrastare stereotipi e pregiudizi;
 b) l'attuazione di iniziative dirette a favorire la conoscenza degli strumenti utili al contrasto della violenza di genere, alla rimozione delle discriminazioni, alla promozione delle pari opportunità;
 c) l'attivazione di uno sportello antiviolenza, quale luogo di ascolto e sostegno;
- prevede che a esso possano aderire, in forza di apposita convenzione integrativa, altri enti o istituzioni che ne facciano richiesta ad Area Science Park e/o all'Associazione GOAP ovvero concordemente individuati da queste ultime ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stesso;

PRESO ATTO che, con nota PEC di data 9 ottobre 2024, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS ha avanzato richiesta ad Area Science Park di acconsentire alla sua adesione all'accordo con l'Associazione GOAP;

RITENUTO, concordemente con l'Associazione GOAP, di estendere all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS la partecipazione all'accordo stesso;

RITENUTO, altresì, di rimodulare gli impegni originariamente pattuiti, al fine di realizzare una più efficace collaborazione, prevedendo che lo sportello antiviolenza sia attivo su appuntamento;

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali";

PRESA VISIONE del testo di Convenzione integrativa tra Area Science Park, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e l'Associazione GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti - Ente del terzo settore, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di adottare il testo del suddetto atto convenzionale, dando atto che sarà sottoscritto dalla Presidente prof. Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare modifiche o integrazioni al testo stesso, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di estendere all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS l'accordo di collaborazione tra Area Science Park e Associazione GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti - Ente del terzo settore per la realizzazione di azioni concrete per il riconoscimento e il contrasto di ogni forma di violenza;
- di rimodulare gli impegni originariamente pattuiti, al fine di realizzare una più efficace collaborazione, prevedendo che lo sportello antiviolenza sia attivo su appuntamento;
- di adottare il testo della Convenzione integrativa allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che sarà sottoscritto dalla Presidente prof. Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare modifiche o integrazioni al testo stesso, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione.

IL SEGRETARIO

Roberta Cecovini

Roberta Cecovini
Firmato digitalmente da Roberta Cecovini
Data: 2024.10.31 13:12:33 +01'00'

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo

CATERINA PETRILLO
31.10.2024 20:44:42 GMT+02:00

CONVENZIONE INTEGRATIVA

TRA

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"** o **"Ente"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona della Presidente, prof. Caterina Petrillo, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente

E

ASSOCIAZIONE GOAP – Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti – Ente del Terzo Settore (di seguito per brevità denominata **"GOAP"** o **"Associazione"**), con sede legale a Trieste, Via San Silvestro n. 5, C.F. 90080380323, nella persona della Presidente, dott.ssa Immacolata Tromba, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Associazione

NONCHÉ

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS (di seguito per brevità denominato "**OGS**" o "**Istituto**"), con sede legale a Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante n. 42/C, C.F. e P.IVA 00055590327, nella persona del Presidente, prof. Nicola Casagli, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Istituto

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- in data 10 maggio 2024 Area Science Park e il GOAP hanno sottoscritto l'accordo allegato sub 1) al presente atto convenzionale (di seguito e per brevità "Accordo"), allo scopo di sancire il raggiungimento di un'intesa

finalizzata all'instaurazione di un rapporto di collaborazione per la realizzazione di azioni concrete per il riconoscimento e contrasto di ogni forma di violenza, da attuare in favore del personale dell'Ente e di quello operante nei Campus di Padriciano e di Basovizza, nonché del personale degli enti e delle istituzioni che vorranno aderire all'atto convenzionale stesso;

- l'Accordo ha, più precisamente, a oggetto:
 a) l'organizzazione di incontri informativi/formativi finalizzati al riconoscimento delle varie forme di violenza, al rispetto del genere, alla rimozione delle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche per contrastare stereotipi e pregiudizi;
 b) l'attuazione di iniziative dirette a favorire la conoscenza degli strumenti utili al contrasto della violenza di genere, alla rimozione delle discriminazioni, alla promozione delle pari opportunità;
 c) l'attivazione di uno sportello antiviolenza, quale luogo di ascolto e sostegno;
- l'art. 5 dell'Accordo prevede che a esso possano aderire, in forza di apposita convenzione integrativa, altri enti o istituzioni che ne facciano richiesta ad Area Science Park e/o al GOAP ovvero concordemente individuati da questi ultimi;
- con nota PEC di data 9 ottobre 2024 OGS ha avanzato richiesta ad Area Science Park di acconsentire alla sua adesione all'Accordo;
- con il presente atto convenzionale Area Science Park e il GOAP estendono a OGS la partecipazione all'Accordo stesso e, al fine di realizzare una più efficace collaborazione, rimodulano i propri impegni;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1

Valore delle premesse e dell'allegato

1. Le premesse sopra indicate e l'Accordo allegato sub 1) al presente atto convenzionale costituiscono parte integrante di quest'ultimo,

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente atto convenzionale ha a oggetto l'estensione a OGS della partecipazione all'Accordo sottoscritto da Area Science Park e dal GOAP in data 10 maggio 2024 e la rimodulazione degli impegni delle Parti, al fine di realizzare una più efficace collaborazione.

Articolo 3

Piena validità ed efficacia dell'Accordo

1. Le Parti si danno atto che l'Accordo risulta pienamente valido ed efficace in ogni sua parte tra esse.
2. Allo scopo di rendere pienamente operativo anche nei propri confronti il suddetto Accordo, OGS nomina come referente della sua attuazione la dott.ssa Federica Melozzi, che avrà il compito, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo stesso, unitamente ai referenti di Area Science Park e del GOAP:

- di mantenere informato l'Istituto di appartenenza sull'andamento delle attività di cui all'Accordo;
- di attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività di cui all'Accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;

- di adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione dell'Accordo.

Articolo 4

Impegni di OGS

1. OGS collaborerà con Area Science Park e con il GOAP nella realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) dell'Accordo, secondo un piano di attività comune, definito congiuntamente con atto operativo successivo alla sottoscrizione del presente atto convenzionale.
2. Con particolare riguardo all'attivazione dello sportello antiviolenza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Accordo e, a integrazione di quanto convenuto in esso, le Parti convengono che:
 a) sia attivo, con cadenza bimensile e previo appuntamento, presso i Campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park e, in particolare, presso i locali individuati e messi gratuitamente a disposizione dall'Ente, aventi caratteristiche tali da garantire la massima riservatezza nell'accesso e il rispetto del protocollo previsto dei centri antiviolenza per garantire la sicurezza dell'utenza;
 b) sia gestito in via esclusiva dalle Operatrici del GOAP;
 c) sia aperto al personale di Area Science Park e a quello operante nei Campus di Padriciano e di Basovizza, nonché al personale di OGS e degli enti e delle istituzioni che vorranno aderire al presente atto convenzionale in base a quanto previsto nell'art. 5 dell'Accordo.
3. OGS si impegna a collaborare nella realizzazione delle azioni di cui in premessa e all'art. 1 del presente atto convenzionale coinvolgendo e indicando, per quanto di competenza, le risorse umane e le strutture più

idonee allo svolgimento delle attività stesse. Ove, necessario, OGS si impegna, inoltre, a reperire particolari professionalità, anche esterne, funzionali ad attività specifiche.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini di cui all'art. 7 dell'Accordo, OGS dà atto che il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Istituto è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ogs.it.

Articolo 6

Durata

1. Il presente atto convenzionale ha durata dalla sua sottoscrizione sino al termine dell'Accordo che integra.

Articolo 7

Comunicazioni

1. Salvo ove diversamente previsto, ogni comunicazione da effettuarsi sulla base dell'Accordo e del presente atto convenzionale sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
 - GOAP: goapcentroantiviolenza@legalmail.it
 - OGS: ogs@pec.it

 o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare alle altre.

Articolo 8

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente atto convenzionale è disciplinato in via esclusiva dal diritto

italiano ed europeo, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente atto convenzionale, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2 del presente articolo, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente atto convenzionale può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo scambio di PEC.
2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente atto convenzionale sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conservano pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente atto convenzionale. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova

situazione.

Articolo 10

Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto convenzionale non ha contenuto economico.
2. Nessuna spesa deriva dal presente atto convenzionale.
3. Il presente atto convenzionale è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente

Prof. Caterina Petrillo

Per Associazione GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti - Ente del terzo settore

La Presidente

Dott.ssa Immacolata Tromba

Per Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS

Il Presidente

Prof. Nicola Casagli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"** o **"Ente"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona della Presidente, prof. Caterina Petrillo, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente

E

ASSOCIAZIONE GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti - ENTE DEL TERZO SETTORE (di seguito per brevità denominata **"GOAP"** o **"Associazione"**), con sede legale a Trieste, Via San Silvestro n. 5, C.F. 90080380323, nella persona della Presidente, dott.ssa Immacolata Tromba, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Associazione

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- Area Science Park è un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che in base all'art. 2 del proprio Statuto favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali Area Science Park realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata tramite strutture proprie e in collaborazione con Università, con altri soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, e sviluppa programmi e progetti di innovazione di elevata valenza tecnologica e applicativa, favorendo l'integrazione della ricerca pubblica con quella privata;
- nello svolgimento delle suddette attività, Area Science Park partecipa a progetti regionali, nazionali, europei e internazionali;
- a decorrere dal 2022 tutti gli enti pubblici, gli istituti di ricerca e di alta formazione (sia pubblici che privati) che intendono beneficiare di un finanziamento nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Innovazione *Horizon Europe* istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento e del Consiglio del 28 aprile 2021 devono dotarsi di un *Gender Equality Plan* - Piano per la Parità di Genere (GEP), in base a quanto previsto dai *General Annexes* al Programma di lavoro 2021-2022 coerentemente con la disposizione dell'art. 7, par. 6, del Regolamento citato secondo cui "il programma garantisce l'efficace promozione di pari opportunità per tutti e l'attuazione dell'integrazione di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere nei contenuti della Ricerca e Innovazione";
- per quanto attiene all'accesso ai finanziamenti dei programmi PNRR, le "Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2" approvate con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1141

del 7 ottobre 2021 stabiliscono che tale accesso "è inoltre consentito solo a quelle università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici e soggetti privati che si siano dotati, o si impegnino ad adottare nel primo anno del progetto, di un 'Bilancio di genere' e un 'Piano di uguaglianza di genere', in analogia al *Gender Equality Plan*, GEP, prerequisito previsto per tutti i progetti *Horizon Europe*";

- al fine di soddisfare tale condizione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha adottato con deliberazione di data 25 ottobre 2023, n. 78 il "Bilancio di genere di Area Science Park", che l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116 prevede significativamente di utilizzare come base informativa per "perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche";
- nel frattempo, da sempre attenta alle politiche di inclusione e integrazione della dimensione di genere e in linea con quanto richiesto dalla Commissione Europea, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 marzo 2022, n. 18, Area Science Park aveva già adottato il primo GEP dell'Ente (2022-2024), al quale aveva fatto seguito il GEP 2023-2025, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 30 giugno 2023, n. 59;
- il GEP è un documento programmatico strettamente collegato al Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP) che le pubbliche amministrazioni devono predisporre in applicazione dell'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", nel rispetto delle linee guida contenute nella Direttiva n. 2/2019 del Ministero per la Pubblica Amministrazione (Misure per promuovere le pari

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche) e alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), il quale, nell'introdurre il ciclo di gestione della performance, prevede che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerna, tra l'altro, anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

- nell'ottica di razionalizzare gli adempimenti consistenti nell'adozione dei suddetti PTAP e GEP, Area Science Park ha recentemente valutato di redigere un documento unico, semplificato e coordinato, il c.d. Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP) e per la Parità di Genere (GEP), che è confluito, insieme ad altri documenti di programmazione che l'Ente era tenuto a predisporre annualmente in modo separato, nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, redatto in attuazione dell'art 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nonché in conformità al D.M. 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione) e alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica, contenente le "Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)", adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 31 gennaio 2024, n. 4;
- attraverso il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP) e per la Parità di Genere (GEP) 2024-2026 Area Science Park intende attuare una serie di

azioni volte a migliorare il benessere di chi lavora all'interno dell'Ente, finalizzate a prevenire e rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e dirette al conseguimento degli obiettivi esplicitati nel Piano stesso, tra cui figura l'Obiettivo 4.02 consistente nel "favorire la conoscenza degli strumenti utili al contrasto della violenza di genere e fornire adeguato sostegno per affrontare le situazioni critiche";

- tale obiettivo si colloca nel solco tracciato dai seguenti provvedimenti ministeriali:
 - Direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche) emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità, che "individua nella formazione e nella sensibilizzazione le leve abilitanti essenziali per affermare una cultura organizzativa orientata al superamento degli stereotipi sessisti sul luogo di lavoro" e che stabilisce di promuovere e sviluppare adeguati cicli formativi in materia di pari opportunità e sul comportamento etico, anche in attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della L. 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), promuovendo azioni di informazione, anche continuative, per sviluppare la capacità di prevenire o intercettare, riconoscere e rimuovere odiosi episodi di discriminazione, molestie e violenze nel contesto lavorativo;

- Direttiva del 29 novembre 2023 (Riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme) emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e indirizzata alle pubbliche amministrazioni, alle quali è attribuito il compito di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e di rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno (art. 7, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

- Area Science Park ha sostenuto e intende continuare a sostenere azioni di formazione e sensibilizzazione per promuovere la parità di genere e il contrasto della violenza di genere, organizzando interventi formativi e informativi che favoriscano la conoscenza di strumenti utili, ma intende anche fornire adeguato e concreto supporto attraverso l'attivazione di uno sportello di ascolto e sostegno dedicato alle suddette tematiche a favore del personale dell'Ente e delle aziende e dei centri di ricerca insediati nel Parco Scientifico e Tecnologico;
- Area Science Park ha valutato opportuno realizzare il suddetto intendimento avvalendosi delle competenze specialistiche del GOAP, ossia dell'associazione che gestisce il centro antiviolenza di riferimento per tutto il territorio della provincia di Trieste, nell'ambito di un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un interesse comune alle Parti;
- invero, in base al proprio Statuto, il GOAP persegue le seguenti finalità:
 - far emergere e combattere ogni forma di violenza contro le donne, intra ed extra familiare - fisica, psicologica, economica, sessuale,

stalking, mobbing, e tutte le azioni o minacce di azioni agite sulla base della discriminazione di genere;

- offrire aiuto pratico e concreto alle donne con o senza figlie/i che vivono situazioni di violenza, che si sentono minacciate, o che sono esposte a maltrattamenti fisici, psicologici, sessuali e/o economici, intra ed extra-familiari;
- far emergere la violenza assistita da parte delle e dei minori e riportare l'attenzione sulle conseguenze traumatiche che queste esperienze hanno nell'evoluzione psico-emotiva ed esistenziale dei bambini e delle bambine;
- affrontare la disuguaglianza storica tra donna e uomo e rafforzare l'identità di genere;
- promuovere una cultura libera dalla violenza e migliorare la qualità della vita;
- tutelare i diritti delle donne vittime di violenza e dei minori;

- più precisamente, il GOAP di Trieste si propone di organizzare e gestire, in favore delle donne vittime di violenza e/o di discriminazioni e dei loro figli/e, centri antiviolenza e servizi di accoglienza, ascolto, ospitalità, e ogni opportuno supporto (psicologico, legale, medico, sociale) per sostenere le donne e le/i loro figlie/i nel percorso di uscita dalla violenza;
- il centro antiviolenza gestito dall'Associazione è operante dal 1999, in convenzione con il Comune di Trieste e con gli altri Comuni dell'Ambito territoriale del Carso Giuliano, dal 2002 riceve finanziamenti sulla base di progetti annuali presentati sia autonomamente sia in qualità di partner del Comune di Trieste sulla base della Convenzione stipulata con lo stesso,

a valere sulla L.R. n. 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà) della Regione Friuli Venezia Giulia, e opera in sinergia con i servizi territoriali, con le forze dell'ordine, con la Magistratura e con le realtà locali del privato sociale;

- al centro antiviolenza del GOAP nel 2023 si sono rivolte per chiedere sostegno 540 donne;
- l'Associazione, che attualmente gestisce quattro alloggi protetti e quattro case di semi-autonomia, presso le quali offre supporto anche ai minori ospiti, si occupa anche di formazione agli operatori dei servizi, alle forze dell'ordine, agli studenti e ai docenti di scuole di ogni ordine e grado, ha organizzato diversi convegni sul tema della violenza di genere e dello *stalking* e ha, inoltre, realizzato ricerche e pubblicazioni sul tema della violenza;
- è nel contesto dinanzi descritto che Area Science Park e il GOAP hanno convenuto di sancire il raggiungimento di un'intesa e di instaurare un rapporto di collaborazione attraverso la stipulazione del presente accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni concrete per il riconoscimento e contrasto di ogni forma di violenza, da attuare in favore del personale dell'Ente e di quello operante nei Campus di Padriciano e di Basovizza, nonché del personale degli enti e delle istituzioni che vorranno aderire al presente atto convenzionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI PATTUISCONO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto della collaborazione

1. Il presente accordo ha a oggetto:
 a) l'organizzazione di incontri informativi/formativi finalizzati al riconoscimento delle varie forme di violenza, al rispetto del genere, alla rimozione delle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche per contrastare stereotipi e pregiudizi;
 b) l'attuazione di iniziative dirette a favorire la conoscenza degli strumenti utili al contrasto della violenza di genere, alla rimozione delle discriminazioni, alla promozione delle pari opportunità;
 c) l'attivazione di uno sportello antiviolenza, quale luogo di ascolto e sostegno.

Articolo 3

Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione delle azioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) e b) secondo un piano di attività comune, definito congiuntamente con atto operativo successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
2. Con particolare riguardo all'attivazione dello sportello antiviolenza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), le Parti si impegnano a realizzare uno spazio competente e protetto presso il quale svolgere un'attività di prevenzione, di informazione, di supporto e di contrasto alle forme di violenza, nel quale peraltro non si applichi alcuna tecnica di mediazione tra l'autore di

violenza e la vittima e venga assicurata la separatezza dei relativi percorsi.

3. Le Parti convengono fin d'ora che lo sportello antiviolenza:

- sia attivo con cadenza bimensile presso i Campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park e, in particolare, presso i locali individuati e messi gratuitamente a disposizione dall'Ente, aventi caratteristiche tali da garantire la massima riservatezza nell'accesso e il rispetto del protocollo previsto dei centri antiviolenza per garantire la sicurezza dell'utenza;
- sia gestito in via esclusiva dalle Operatrici del GOAP;
- sia aperto al personale dell'Ente e a quello operante nei Campus di Padriciano e di Basovizza, nonché al personale degli enti e delle istituzioni che vorranno aderire al presente atto convenzionale in base a quanto previsto nell'art. 5 del presente accordo.

4. Le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 del presente accordo coinvolgendo e indicando ciascuna, per quanto di competenza, le risorse umane e le strutture più idonee allo svolgimento delle attività stesse. Ove, necessario, le Parti si impegnano, inoltre, a reperire particolari professionalità, anche esterne, funzionali ad attività specifiche.

5. Qualora la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 del presente accordo preveda prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, Area Science Park deve agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

6. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi;

previo invio di un'informativa alle parti coinvolte

7. Nessuna Parte può trasferire i propri diritti o delegare le proprie obbligazioni discendenti dal presente accordo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non può essere irragionevolmente negato.
8. Nessuna delle Parti può assumere o creare obbligazioni per conto dell'altra né fare dichiarazioni o fornire garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.

Articolo 4

Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente accordo non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo ciascuna utilizzerà personale e strutture di propria appartenenza.
2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività previste a proprio carico dal presente accordo.

Articolo 5

Adesione di altri soggetti

1. Al presente accordo potranno aderire in forza di apposita convenzione integrativa altri enti o istituzioni che ne facciano richiesta ad Area Science Park e/o al GOAP o concordemente individuati dalle Parti.

Articolo 6

Referenti dell'attuazione dell'accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali

referenti:

- per Area Science Park: la Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione Risorse Umane e Benessere e Presidente del CUG, dott.ssa Grazia Dall'Acqua.
- per GOAP: la Vicepresidente, dott.ssa Maria Ferrara.

2. I referenti hanno il compito di:
 - mantenere informato rispettivamente l'Ente e l'Associazione di appartenenza sull'andamento delle attività di cui al presente accordo;
 - attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
 - adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che tutti i dati personali e di contatto del personale coinvolto nella stipulazione e attuazione del presente accordo e comunque tutti i dati personali di cui ciascuna di esse entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente atto convenzionale siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione a esso, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure degli artt. 44 e ss. del GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "*Standard Contractual Clauses*").
5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park e del GOAP nonché

attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali “dedicati”, televisione, radio, *social media* e altri mezzi di comunicazione.

6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli artt. da 15 a 21 del GDPR.
8. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park e il GOAP sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@areasciencepark.it e info@goap.it.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l’altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest’ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
10. Qualora la realizzazione delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di cui sia Titolare l’altra Parte, ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a determinare con separato atto le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.
11. Le Parti convengono fin d’ora che gli adempimenti privacy relativi

all'organizzazione e gestione dello sportello antiviolenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) saranno a carico di GOAP in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali.

Articolo 8

Iniziative di comunicazione

1. Le Parti convengono di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo e alle iniziative di comunicazione e promozionali del medesimo, che dovranno essere previamente concordate tra le Parti, nonché alle attività intraprese o realizzate sulla base di esso.
2. In ogni opera o scritto, nonché nel materiale promozionale e nelle attività divulgative riguardanti il presente accordo deve essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti, facendo uso dei relativi loghi e segni distintivi, ove possibile.

Articolo 9

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 10

Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di cui al presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".
2. Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla sede dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si fa carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta

singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

a) valutazione dei rischi per le rispettive attività;

b) sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

c) informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

d) fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Articolo 11

Durata, recesso e risoluzione

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni decorrenti a far data dall'ultima sottoscrizione digitale. Per i primi sei mesi, eventualmente prorogabili, viene attuato in via sperimentale.
2. Nel corso del periodo di sperimentazione il presente accordo potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni o risolto a richiesta anche di una sola delle due Parti.
3. Il presente accordo potrà essere oggetto di rinnovo, sulla base della valutazione dei risultati raggiunti, da formalizzare con scambio di comunicazioni inviate a mezzo PEC prima della scadenza.
4. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
5. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di

recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.

6. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.
7. Le Parti convengono fin d'ora che il recesso di una di esse, per qualsivoglia causa intervenuto, non dà diritto all'altra Parte di ottenere alcun risarcimento del danno o di avanzare alcuna pretesa economica.

Articolo 12

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore presso Area Science Park, in quanto applicabili ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività di cui al presente accordo.
3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti

di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Salvo ove diversamente previsto, ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
 - GOAP: goapcentroantiviolenza@legalmail.it

 o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 14

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano ed europeo, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2 del presente articolo, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo scambio di PEC.
2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conservano pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 16

Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Nessuna spesa deriva dal presente accordo.
3. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente, prof. Caterina Petrillo

CATERINA PETRILLO
07.05.2024 14:10:45
GMT+01:00

Per Associazione GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti - Ente del terzo settore

La Presidente, dott.ssa Immacolata Tromba



Firmato digitalmente da:
Tromba Immacolata
Firmato il 10/05/2024 13:06
Seriale Certificato: 2535975
Valido dal 15/06/2023 al 15/06/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA